

IN QUESTO NUMERO

- 1. CCNL dirigenti dell'agricoltura. Rinnovo biennio economico 2019 – 2020.**
- 2. Obbligo invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019 per volumi di affari superiori a 400.00 euro.**
- 3. Agriturismo: TARI illegittima l'assimilazione agli alberghi.**
- 4. Aziende agricole - Vendita al dettaglio di prodotti agricoli - inquadramento INPS.**
- 5. DOMANDA UNICA 2018 – pagamento saldi.**
- 6. Tutela della salute lavoratori. E.B.A.N.: finanziamento per la formazione obbligatoria**

1) CCNL dirigenti dell'agricoltura. Rinnovo biennio economico 2019 – 2020.

Il 22 maggio 2019, nella mattinata, presso la sede di Confagricoltura in Roma, tra Confagricoltura, in rappresentanza delle imprese agricole, e Confederdia e CIDA in rappresentanza dei dirigenti agricoli è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del biennio economico 2019 – 2020 come previsto dal CCNL dei dirigenti dell'agricoltura scaduto il 31 dicembre 2018.

Il verbale di intesa sostanzialmente prevede la rideterminazione degli aspetti stipendiali; tra le parti è stato infatti concordato un aumento della retribuzione mensile pari ad € 130,00; tale incremento verrà corrisposto, al dirigente in forza, in una unica soluzione decorrente con la mensilità di luglio. Stante quanto sopra con decorrenza dal 1° luglio 2019, il nuovo stipendio base mensile previsto dal CCNL di settore e spettante ai dirigenti è definito in € 4.380,00.

Non sono previsti né arretrati né una tantum.

(M. Mazzanti)

**2) Obbligo invio telematico dei corrispettivi dal 1° luglio 2019
per volumi di affari superiori a 400.00 euro.**

L'art. 2 del D.Lgs n. 127/2015 e successive modificazioni dispone l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per quei soggetti che effettuano cessioni nello svolgimento di attività di commercio al minuto ed attività assimilate. La nuova disposizione si applica **a decorrere dal 1 luglio 2019 ai soggetti che realizzano un volume di affari superiore ad euro 400.000**, mentre **dal 1 gennaio 2020 tale obbligo è esteso a tutti gli operatori economici interessati.**

L'obbligo richiamato è sostitutivo della registrazione dei corrispettivi e della certificazione fiscale, tramite scontrino o ricevuta, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

In ottemperanza alla norma, con il D.M. 10/5/2019 pubblicato nella G.U. 18/05/2019 n. 115, il Ministero

dell'economia e finanze ha provveduto ad individuare, in base alla tipologia di attività esercitata, i casi di esonero da tale obbligo.

Per quanto riguarda il settore agricolo rientrano nell'esclusione gli imprenditori agricoli che determinano l'iva applicando il regime speciale (forfettario) ex art. 34, comma 1, DPR 633/72.

E' riconosciuto a favore di coloro che acquistano un nuovo registratore o adattano quello esistente in vista dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo di € 250,00 per l'acquisto e di € 50,00 per l'aggiornamento, da utilizzare in compensazione con il modello F24.

Nel decreto è esplicitato il carattere provvisorio degli esoneri individuati e con successivi decreti saranno fissate le date a partire dalle quali gli esoneri verranno meno.

Il mancato assolvimento dell'obbligo sottopone l'azienda a sanzioni pecuniarie.

(E. Cricca)

3) Agriturismo: TARI illegittima l'assimilazione agli alberghi .

L'ufficio legale di Confagricoltura con recente comunicazione ha informato circa alcune pronunzie giurisprudenziali in ordine alla legittimità dell'assimilazione delle strutture agrituristiche alle attività di carattere alberghiero ai fini del computo dalla TARI (tassa sui rifiuti).

Confagricoltura segnala, in particolare, due recenti pronunce, del **Cons. Stato, sez. V, sent. 19.02.2019 n. 1162** e della **Cass. civ., sez. V, ord. 11.04.2019 n. 10156**, in relazione alla tassa sui rifiuti «TARl» vigente dal 2014.

Con la prima decisione il **Consiglio di Stato** torna sull'annosa questione della equiparazione – ai fini della determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti – tra gli alberghi e gli agriturismi.

Il Collegio rileva che l'anzidetta assimilazione, sovente adottata dai Comuni, implica una presunzione di equivalenza di condizione soggettiva tra albergo e agriturismo che non trova riscontro nel nostro ordinamento giuridico che, di contro, differenzia le due fattispecie tanto sotto il profilo dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività (artt. 1 e 2 della *Legge quadro sull'agriturismo 20 febbraio 2006, n. 96*), tanto sotto il profilo dell'ordinamento del turismo.



Secondo il Consiglio di Stato, l'attività agriturbistica è specificazione dell'attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale lo dividono finalità e regime. Dunque, nella pur necessaria imposizione della tassa, producendo gli agriturismi propri **rifiuti di tipo urbano**, la specialità della tipologia agriturbistica determina una necessaria differenziazione, tipologica e quantitativa, rispetto alle attività commerciali - che sono di altro ordine e natura.

Detto altrimenti, la differenziazione di condizione amministrativa e fiscale tra gli alberghi e gli agriturismi non può che riflettersi nella commisurazione della capacità contributiva; di talché, **è illegittima l'assimilazione** operata dalla delibera comunale impugnata nel giudizio in esame che avrebbe dovuto operare una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie) proporzionata alla connotazione specifica dell'attività agriturbistica e all'effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità.

Con la seconda pronuncia, la **Corte di Cassazione** muove dal presupposto della Tari individuato ex art. 1

comma 641 di cui alla menzionata L. n. 147 del 2013 «nel possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani» per affermare il principio - applicabile in termini generali - in virtù del quale **“sono tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati”**.

Secondo la Cassazione, devono ritenersi esclusi dalla tassazione i locali e le aree oggettivamente inutilizzabili e non soltanto soggettivamente inutilizzati, permanendo in tale ultimo caso la possibilità di usufruire del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani. La condizione di "obiettiva" impossibilità di utilizzo dell'immobile, prosegue la Corte, non può essere individuata nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area, non coincidendo tanto le prime che il secondo con l'obiettiva non utilizzabilità dell'immobile; in sostanza, la tassa sui rifiuti è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione.

(M. Mazzanti)

4) Aziende agricole - Vendita al dettaglio di prodotti agricoli - inquadramento INPS.

Con recente circolare (la n.76 del 22 maggio 2019) l'Inps ha provveduto a fornire ai soggetti interessati alcuni chiarimenti in relazione all'inquadramento previdenziale delle aziende agricole che effettuano attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari. Ciò in specie in rapporto alle novità normative introdotte, in materia, dalla legge di bilancio 2019 che ha modificato il testo previgente (art. 4 del D.lgs. n. 228/2001).



(Immagine tratta dal sito dell'Azienda Agricola Malaguti)

Con la recente legge di Bilancio 2019 (comma 1 bis dell'articolo 1 della Legge) da un lato si è acclarata la possibilità per gli imprenditori agricoli di potere acquistare al libero mercato per successivamente rivendere al dettaglio prodotti agricoli o alimentari non aziendali prodotti e dall'altro si è chiarito come i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio sono unicamente quelli **“direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli”** così come **“Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”**.

In particolare il testo precedentemente in vigore (primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) stabiliva che gli imprenditori agricoli, sia singoli che associati, avevano la facoltà di vendere al dettaglio **“i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende”**.

Con la recente legge di Bilancio 2019 (comma 1 bis dell'articolo 1 della Legge) da un lato si è acclarata la possibilità per gli imprenditori agricoli di potere acquistare al libero mercato per successivamente rivendere al dettaglio prodotti agricoli o alimentari non aziendali prodotti e dall'altro si è chiarito come i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio sono unicamente quelli **“direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli”** così come **“Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”**.

Con tale testo normativo - e nella misura in cui siano presenti entrambi i requisiti - l'attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli o alimentari, non di propria produzione, è con chiarezza assoluta attività agricola, poiché svolta in connessione alla attività agricola aziendale tipica (ex art. 2135 c. c.).

L'Inps, tenendo conto delle precitate nuove regole, con la circolare in commento, ha esplicitato che l'attività di vendita al dettaglio, da parte degli imprenditori agricoli, di prodotti agricoli e alimentari – anche non di produzione propria – non fa venire meno la attribuzione dell'azienda al settore previdenziale agricolo, sempreché alla condizione che il fatturato derivante dalla vendita dei propri prodotti

sia prevalente rispetto a quello derivante dalla vendita dei prodotti acquistati da altri soggetti terzi ancorché imprenditori agricoli .

Sempre secondo l'Istituto l'acquisto da altri imprenditori agricoli dovrà avvenire senza l'apporto di alcuna intermediazione commerciale (i prodotti agricoli quindi non si possono acquistare presso commercianti terzi bensì unicamente da imprenditori agricoli) così come la "prevalenza" dovrà essere riportata al fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli, e non alla quantità degli stessi. Ricordiamo per completezza che la classificazione dell'operatore nel settore agricolo è relativo ed inerente sia l'imprenditore – con riferimento alla posizione soggettiva previdenziale (IAP e CD) – sia i lavoratori dipendenti occupati in azienda, lavoratori che sono perciò da considerarsi lavoratori agricoli agli effetti contributivi e prestazionali.

La circolare si rivolge pertanto a tutte le aziende agricole che pur svolgendo come attività principale l'attività di produzione agricola (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) parimenti intendano completare il nastro lavorativo aziendale con una attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli; nella circolare l'Inps chiarisce come *"potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A."* parimenti il numero delle giornate lavorative corrispondenti all'attività di vendita al dettaglio saranno da denunciare ai fini INPS ed inserite nel campo "note" del modello della D.A. e non nel campo "E" relativo al fabbisogno aziendale.

(M. Mazzanti)

5) DOMANDA UNICA 2018 – pagamento saldi.

Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori, nonché agli agricoltori che ne hanno diritto, qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base.

Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2018 nella misura dell'1,15%.

Inoltre, non essendo le risorse sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici" si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%.

Pertanto, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2018 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2018) è pari **al 2,65%**.

Adeguamento valore medio nazionale del titolo da riserva delle campagne 2015, 2016 e 2017

Il Reg. citato stabilisce che occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di base conseguenti alle variazioni dei massimali nazionali.

Conseguentemente, il valore medio nazionale del titolo da riserva delle precedenti campagne è così rideterminato:

- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2015, pari ad € 228,76 è rideterminato al valore di € 219,96 per la campagna 2018;

- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2016, pari ad € 228,84 è rideterminato al valore di € 222,96 per la campagna 2018;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2017, pari ad € 220,61 è rideterminato al valore di € 217,85 per la campagna 2018.

Valore medio nazionale del titolo da riserva e attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2018

Il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2018, è quindi pari a € **216,60**.

Per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici", viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore riceve l'attribuzione dei titoli in misura pari al 10,42% di quanto avrebbe ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

Riduzione lineare del pagamento del premio giovane agricoltore 2018

Il Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito. Di conseguenza al fine di garantire il rispetto del plafond massimo si procedono ad eseguire una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2018 nella misura del 36,80 %.

Riduzione lineare del pagamento di base (titoli) 2018

Il DM 7 giugno 2018 fissa all'1% la percentuale di massimale nazionale annuo da destinare al pagamento del premio giovane agricoltore.

Pertanto, al fine di finanziare il pagamento del premio giovane agricoltore per la parte eccedente l'1% del massimale annuo fissato e fino al plafond massimo utilizzabile del 2% del massimale annuo si procede ad eseguire una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il regime di pagamento di base (titoli) nella misura dell'1,85%.

Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)

Con riferimento alla campagna 2018, il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore è fissato in **0,5192**.

(A. Caprara)



6) Tutela della salute lavoratori.

E.B.A.N.: finanziamento per la formazione obbligatoria .

Con recente decisione, l'E.B.A.N. (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale) ha disposto il bando per il finanziamento delle attività formative obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda che l'E.B.A.N. – costituito il 19 maggio 2011 ed operativo dal giugno 2014 - ha natura "sindacale" di Ente bilaterale (giuridicamente regolato ex art. 36 c.c. e seguenti) e svolge le funzioni attribuite alla bilateralità dal C.C.N.L. operai Agricoli e Florovivaisti (da ultimo vedasi art. 7, C.C.N.L. 19 giugno 2018).

In particolare l'E.B.A.N., per contratto collettivo, ha assorbito le funzioni in precedenza attribuite all'Osservatorio nazionale, al Fondo di formazione professionale "Agriform", alla Commissione nazionale paritetica per le pari opportunità e al Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. L'ente bilaterale nazionale, inoltre, promuove e coordina lo sviluppo delle Casse *Extra – Legem* e degli Enti Bilaterali Agricoli Territoriali.

Statutariamente, l'E.B.A.N. organizza e gestisce attività e servizi di *welfare* e di integrazione al reddito, se individuati dal C.C.N.L. o da altre fonti contrattuali o da accordi stipulati dalle parti.

Ancora, ha funzioni di monitoraggio, informazione ed osservazione del mercato del lavoro ed altresì promuove le relazioni sindacali e l'applicazione della contrattazione collettiva e svolge altre funzioni ritenute opportune dalle parti, per il miglioramento delle relazioni sindacali.

L'E.B.A.N. ha, inoltre, la gestione del Fondo FISA (che è subentrata da qualche anno al Fondo FISLAF) per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.

Venendo al nuovo bando queste le principali caratteristiche.

L'E.B.A.N. :

- mette a disposizione **750.000,00 euro**, ripartiti in tre aree territoriali (nord: 30%, centro: 30%, sud: 40%);
- le domande sono presentate dall'azienda;
- sono ammessi progetti aziendali, di gruppo/rete e territoriali con massimali di finanziamento differenziati per tipologia (i limiti di intervento economico del fondo sono aziendali: € 5.000; e di gruppo/rete e territoriali: € 15.000);
- ogni azienda agricola potrà richiedere solo un finanziamento e può partecipare ad un solo progetto. I gruppi aziendali, le aziende legate da un contratto di rete e i progetti territoriali presentati dagli Enti o Agenzie formative possono ricevere nel massimo un finanziamento di € 30.000;
- i progetti da finanziare - trattandosi di formazione obbligatoria - sono predefiniti secondo le normative vigenti;
- l'assegnazione dei finanziamenti avverrà con la modalità "a sportello", seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei progetti (secondo il c.d. **click day**).

Il bando precisa che le domande per il finanziamento devono essere inviate con posta elettronica certificata all'indirizzo enteeban@pec.it a partire dalle ore 9:00 del **16 luglio 2019** e fino alle ore 18:00 del 31 luglio 2019 (la documentazione dovrà poi essere inviata successivamente in formato cartaceo, con raccomandata con ricevuta di ritorno, presso la sede di EBAN - Via Flavia 3; 00187 Roma - deve essere spedita entro le ore 18:00 del 20 settembre 2019);

Si ricorda, altresì, che il finanziamento E.B.A.N. costituisce l'unico strumento di finanziamento a fondo perduto per obblighi formativi infortunistici, dato che i fondi interprofessionali per la formazione continua, quale FOR. AGRI, non possono più finanziare questa tipologia di corsi ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 651/2014.

Possono aderire al bando per il finanziamento per la formazione di cui si è detto unicamente le aziende agricole iscritte all'E.B.A.N. ed in regola con il pagamento della relativa contribuzione (dal 2019 le imprese debbono essere iscritte all'E.B.A.N. da almeno 18 mesi).

(M. Mazzanti)

| | |
|--|--|
| Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna | Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00 |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 |  |
| Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana | |
| Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna | |